



AVV. ALESSIO FIACCHI

1

TRIBUNALE DI GROSSETO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(artt. 67 e ss. CCII)

Per la **Sig.ra PAOLA CAUSARANO** nata a **Pisa (PI)** il **23/06/1968** C.F.: **CSRPLA68H63G702B**,
residente in Strada Grancia Sparapane n°465– 58100 Braccagni (GR) elettivamente domiciliato in
Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR), presso lo studio dell' Avvocato
Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O), che lo rappresenta e difende giusta
nomina posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla
presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: avvocatoalessiofiacchi@pec.it
o al numero di fax: 0564/936218

PREMESSO CHE

- la ricorrente non è “*assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza*”;



AVV. ALESSIO FIACCHI

2

- si è manifestato uno stato di crisi o di insolvenza, in conseguenza del quale la ricorrente si trova **in una situazione di sovraindebitamento** come definito dall' art. 2 co 1 lett. C CCII;
- non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti in frode ai creditori;
- ha depositato istanza presso l'OCC della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai fini della nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- è stato nominato gestore della crisi il Dott. Roberto Vanni il quale ha redatto la relazione particolareggiata allegata al presente atto;
- ha fornito la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il nucleo familiare della Sig.ra Causarano è composto, oltre che da lei:

- dalla madre, Sig.ra Elsa Maria di 80 anni
- e dal figlio maggiorenne, Rocco Nieddu di 33 anni, affetto da invalidità,

come documentato dal certificato cumulativo di residenza e stato di famiglia. **(All. 1)**



AVV. ALESSIO FIACCHI

3

Il nucleo familiare così composto vive in Strada Grancia Sparapane n°465 – Fraz Braccagni – Grosseto, in una casa di proprietà della madre della ricorrente, Sig.ra Elsa Maria, appartenete all' ex Ente Maremma.

Per quanto riguarda l'aspetto reddituale, la Sig.ra Causarano lavora dal lontano 1996 come infermiera presso l'azienda USL TOSCANA SUD EST, con contratto a tempo indeterminato. Percepisce uno stipendio di € 1.900,00 netti circa, come documentato dalle buste paga esemplificative allegate. **(All. 2-4)**

Lo stipendio risulta gravato da:

- cessione del quinto presso Compass Banca, per € 322,00
- pignoramento di Agenzia delle Entrate-Riscossione, per € 190,00 circa (1/10 del netto)

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. **(All. 5-7)**

La madre della ricorrente percepisce una pensione di invalidità di € 1.200,00 netti al mese, poiché è stata riconosciuta invalida civile e affetta da Handicap ex legge 104. **(All. 15)** In particolare, è stato



AVV. ALESSIO FIACCHI

4

accertato un quadro di “*decadimento cognitivo*” tanto da rendersi necessaria una “*assistenza continua per impossibilità di compiere le attività quotidiane*”.

Anche il figlio della Sig.ra Causarano, ancora facente parte del nucleo familiare, di nome Rocco, è stato riconosciuto “*invalido con totale e permanente inabilità lavorativa*” ed è quindi sostanzialmente a carico della madre. (*All. 16*)

E' percettore, come la nonna, di una pensione di invalidità, pari ad € 150,00 netti al mese. (*All. 33*)

PATRIMONIO DEL RICORRENTE

L' elenco dei beni della debitrice è costituito da:

- BENI IMMOBILI: la Sig.ra Causarano non è proprietaria di alcun bene immobile, né terreno né fabbricato, come da visura catastale nazionale fabbricati e terreni che si allega (*All. 8 - 9*)
- BENI MOBILI REGISTRATI: la ricorrente è proprietaria dei due seguenti veicoli:
 - Toyota Yaris Cross targata GV402SH
 - Nissan Micra targata GK807VY



AVV. ALESSIO FIACCHI

5

come emerge dalla visura nominativa del PRA che si allega. **(All. 10)**

In ogni caso si producono anche i libretti di circolazione. **(All. 11 - 12)**

- BENI MOBILI E LIQUIDITA': la ricorrente è titolare di:
 - di un conto corrente n° 68541/1000/00000461 presso Banca Intesa San Paolo

come documentato dagli estratti conto allegati. **(All. 13 e 14)**

SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE

Poiché l'art. 67 comma 2, CCII impone che alla domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il debitore istante allegghi *“l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”*, si riportano nel seguente elenco le **spese mensili** che la Sig.ra Causarano sostiene mediamente.

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| • spese utenze telefono: | € 60,00 |
| • spese utenze luce acqua e gas: | € 150,00 |
| • assicurazioni auto (mensilizzata): | € 90,00 |
| • spesa alimenti | € 230,00 |
| • vestiario: | € 180,00 |



AVV. ALESSIO FIACCHI

6

- igiene e cura della persona € 160,00
- spese pulizia casa: € 80,00
- benzina: € 120,00
- spese mediche € 70,00
- varie ed imprevisti € 100,00

per totali € 1.300,00 circa.

La Sig.ra Causarano riesce a contenere in tal modo la spesa grazie al fatto che la madre con la propria pensione sostiene i consistenti costi delle visite mediche, sessioni di fisioterapia e degli esami strumentali cui si sottopone mensilmente.

COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione dei debiti, alla data del deposito del presente ricorso, è indicata nella tabella che segue, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO
FINDOMESTIC SPA	€ 56.435,80



AVV. ALESSIO FIACCHI

7

COMPASS BANCA SPA	€ 3.239,88 <i>carta</i> € 1.646,16 <i>linea credito</i> € 20.625,82 <i>prestito cessione del quinto</i>
COMUNE DI FIRENZE	€ 1.333,76
MONTE DEI PASCHI SPA	€ 1.656,21
A.D.E.R-	€ 4.675,12
TOYOTA F.S. SPA	€ 25.302,00
Totale	€ 117.926,12

Si allegano i seguenti documenti:

- contratto Findomestic (**All. 18**)
- contratto Compass (**All. 20**)
- precisazione del credito Comune di Grosseto (**All. 21**)



AVV. ALESSIO FIACCHI

8

- precisazione del credito INPS (**All. 22**)
- doc debito Eni Plenitude (**All.23**)
- debito verso Comune di Firenze (**All. 24**)
- situazione debitoria complessiva ADER (**All. 25**)
- visura Centrale Rischi di Banca d'Italia (**All. 26**)
- visura del Crif (**All. 27**)
- contratto Toyota (**All. 40**)

Vanno sommati i costi della procedura, che consistono nel compenso dell'OCC, prededucibile, *(liquidato dal Giudice al termine dell'esecuzione del piano, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore ai sensi dell'art 71 comma 4 CCII)* e le spese legali per l'assistenza dello scrivente *advisor*, come da nota spese allegata. (**All. 19**)

ORIGINE DELL' ESPOSIZIONE DEBITORIA

L'iter che ha portato la Sig.a Paola Causarano all'attuale condizione di sovraindebitamento è piuttosto articolato ed attiene a vicende umane particolarmente dolorose che si cercherà qui di riassumere nel modo giuridicamente più conforme a quando la legge ci chiede.



AVV. ALESSIO FIACCHI

9

Andando con ordine, la Sig.ra Causarano ha intrapreso all' inizio degli anni '90 una relazione con un uomo separato, che successivamente è diventato il padre dei suoi tre figli, nati rispettivamente nel 1992,1994 e 1998.

L'unione familiare sembrava procedere bene anche se il compagno della ricorrente non è mai riuscito ad acquisire una posizione lavorativa stabile, complice anche il fatto di poter contare sullo "*stipendio sicuro*" della compagna, dipendente USL.

Essendosi notevolmente allargato il nucleo familiare, con la nascita del terzo figlio, la ricorrente ed il compagno decidono di ristrutturare il podere dell'Ex Ente Maremma di proprietà della madre, con il programma di andarci quindi ad abitare tutti insieme. In tale modo sarebbero riusciti ad ottenere una sistemazione più idonea, vicini anche alla madre della Sig.ra Causarano, semplicemente sostituendo la rata del mutuo con quella del canone di affitto. Nel 2007 viene quindi richiesto ed ottenuto un mutuo ipotecario da Monte dei Paschi di Siena Spa. **(All. 35)** Naturalmente la banca lo concede alla ricorrente e non al compagno che, come detto, non aveva posizione lavorativa stabile e non aveva quindi il cd "*merito creditizio*".

Purtroppo, e qui veniamo al primo "*shock esogeno*" nel 2008 circa, la relazione affettiva tra la Sig.ra Causarano ed il compagno si incrina vertiginosamente, sino alla rottura definitiva, con l'abbandono da parte del compagno della famiglia.

La Sig.ra Causarano si ritrova da sola a dover provvedere sia al sostentamento familiare, sia alla rata del mutuo laddove fino a quel momento, il compagno aveva garantito un supporto seppur non costante.



AVV. ALESSIO FIACCHI

10

La ricorrente si rimbocca le maniche e trova lavori secondari, in modo da incrementare le entrate mensili.

Purtroppo, questo suo sforzo viene in gran parte vanificato dalla condotta dei tre figli che, giunti in età adolescenziale e, probabilmente, subendo il contraccolpo psicologico dell'allontanamento della figura paterna, iniziano a creare problemi di vario tipo.

I due figli maschi, in particolare, si rendono protagonisti di numerosi incidenti stradali, dapprima con gli scooter e poi, giunti alla maggiore età, con la macchina della madre. Ciò ha comportato un cospicuo esborso per la riparazione dei veicoli e in alcuni casi per l'acquisto di nuovi mezzi di spostamento.

Il primogenito Rocco inoltre, unico ad essere ancora non economicamente autosufficiente, inizia a soffrire di gravi problemi di salute e di dipendenza da droghe e gioco d'azzardo.

La madre ha cercato di stargli vicino il più possibile, ma le problematiche erano troppo gravi e si è dovuta affidare a specialisti, con importanti esborsi: per sostenere i quali nel 2020 ha dovuto chiedere il prestito n° 279326311 a Findomestic Banca Spa. Per avere un quadro completo delle condizioni di salute del ragazzo, basti pensare che l'equipe medica dell'INPS ha accertato “*un disturbo bipolare associato ad uso di sostanze*”. (All. 16)

Nel frattempo, intorno agli anni 2015/2016 anche la madre della Sig.ra Causarano ha visto aggravarsi notevolmente le proprie condizioni di salute. Nello specifico ha visto del tutto azzerarsi in pochi mesi le proprie capacità di camminare; come attesta l'INPS la Sig.ra è caratterizzata da “*rallentamento motorio globale, ridotti movimenti di pendolarità, disequilibrio durante il passo e verticalizzazione*”



AVV. ALESSIO FIACCHI

11

possibile solo con appoggio”. (**All. 15**) Tradotto in parole non tecniche, la Sig.ra ha iniziato a non essere più in grado nemmeno di sollevarsi in posizione eretta da sola. Questo ha rappresentato un ulteriore e grave *shock esogeno* perché da un lato la Sig.ra Causarano ha dovuto smettere qualsiasi “*secondo lavoretto*” per dedicarsi alla madre (non potendosi permettere una “*badante*”) e dall’altro lato ha dovuto prendere un nuovo prestito con Mps Spa, per adeguare la casa (posta su due piani) ad una persona con impossibilità di camminare. (**All. 36**) In sostanza sono stati necessari importanti lavori per eliminare le barriere architettoniche in modo da garantire alla madre della ricorrente di andare al bagno (posto al secondo piano della casa) nelle ore in cui la Sig.ra Causarano era a lavoro.

Andando oltre, giungiamo al novembre 2022 quando il figlio della Sig.ra, Rocco, si rende protagonista dell’ennesimo incidente stradale nella quale va completamente distrutta la macchina della madre. Giunti i sanitari, lo trovano in evidente stato confusionale e ne dispongono il ricovero al PS. La commissione INPS, tornando sull’episodio, descrive i fatti come segue “*ricovero per disturbi bipolare con recente episodio maniacale con sintomi psicotici in comorbidità con dipendenza da sostanze*”. (**All. 16**) In sostanza il fatto che avesse avuto un incidente era passato in secondo piano tanto era la gravità dei disturbi psichici riscontrati nel ragazzo. Del resto, Rocco è ancora oggi seguito dal reparto psichiatrico e recentemente è stato colpito da un’ischemia transitoria, in conseguenza della quale gli è stata riconosciuta un’invalidità totale, di cui già si è parlato.

L’accaduto ha reso necessario l’acquisto di una auto visto che il ragazzo aveva mandato distrutta quella della madre, unico veicolo esistente: nel 2022 quindi la Sig.ra Causarano ha dovuto chiedere un prestito a RCI Banque ed ha acquistato la Nissan Micra. (**All. 11**)



AVV. ALESSIO FIACCHI

12

L'esposizione delle cause dell'indebitamento della ricorrente non è ahimè conclusa: infatti nel corso del 2022 le condizioni di salute della madre, vanno ulteriormente peggiorando (**All. 37**) ed appare chiaro che la Sig.ra Causarano non sarebbe riuscita da sola a gestire tutto ancora a lungo.

Si decide quindi a chiedere aiuto al proprio genero (marito della figlia). Questo acconsente a comprare la casa di Braccagni in modo da estinguere, con la somma della vendita, il maggior numero di debiti possibile ed al contempo assicurare alla anziana Sig.ra Elsa di poter continuare a vivere nella casa dove aveva sempre vissuto e che era adeguata alle proprie condizioni motorie.

Nel 2022 viene quindi fatto il rogito (**All. 38**) e con i € 160.000,00 della compravendita, vengono estinti i due mutui ipotecari di Mps Spa, quelli relativi alle carte revolving, imposte comunali, TARI e utenze.

Negli anni successivi, la Sig.ra Causarano si è adoperata attivamente per ridurre ulteriormente la propria pressione monetaria, tanto da aver ridotto le posizioni debitorie con le banche a soltanto due: una con Compass ed una con Findomestic.

Tuttavia non riesce e non riuscirà mai ad estinguere integralmente il proprio debito, giunto ad una mole ormai sproporzionata: nel 2024 ha subito infatti un pignoramento da parte di ADER, che ha sancito la sua insolvenza. Anche in tale debito (comunque esiguo) la Sig.ra non ha colpe, essendo per oltre la metà generato da due multe prese dal figlio quando era alla guida della macchina della madre (una presso Monte Argentario del 2023 ed una presso Gavorrano nel 2022 per un totale di circa € 2.000,00) ben visibili nella visura ADER. (**All. 27**)



AVV. ALESSIO FIACCHI

13

Intende accedere alla procedura di Sovraindebitamento, oltre a ciò, anche perché la propria condizione di vita non mostra di poter migliorare in quanto:

- le condizioni di salute della madre vanno sempre peggiorando, complice anche l'età;
- il figlio Rocco, seppur ormai 33enne è destinato a non acquisire mai autonomia sociale ed economica, come accertato dall'INPS; in sostanza sarà sempre a carico della madre, la quale si trova ora a fronteggiare anche la sua ludopatia;
- la Sig.ra Causarano stessa ha visto insorgere problemi di salute importanti e dovrà affrontare a breve un intervento di chiusura di un foro tra gli atri del cuore.

Tutto ciò esposto, appare evidente che l'indebitamento della ricorrente è avvenuto per cause esterne e del tutto estranee alla Sig.ra Causarano, alla quale non si può addebitare nemmeno una colpa lieve. Il cd *Shock esogeno* è derivato da:

- **“separazione” dal compagno,**
- **problemi di salute della madre,**
- **problemi di salute del figlio,**
- **incidente stradale del figlio, con distruzione dell'auto**



AVV. ALESSIO FIACCHI

14

- **sanzioni per violazione del Codice della Strada commesse dal figlio**

ed in generale dal fatto di avere due persone invalide a suo carico.

PROPOSTA DI PIANO

CREDITORE	CREDITO COMPLESSIVO VANTATO	SOMMA DA PAGARE NEL PIANO	% SODDISFAZIONE
Spese legali	€ 3.010,71	€ 3.010,71	100%
FINDOMESTIC	€ 56.435,80	€ 16.930,74	30%
COMPASS	€ 20.625,82	€ 6.187,75	30%
COMPASS	€ 3.239,88	€ 971,96	30%
COMPASS	€ 1.646,82	€ 494,05	30%
COMUNE DI FIRENZE	€ 1.333,76	€ 400,13	30%
MPS SPA	€ 1.656,21	€ 496,86	30%
ADER	€ 4.675,12	€ 4.675,12	100%



AVV. ALESSIO FIACCHI

15

TOYOTA F.S. SPA	€ 25.302,00	€ 25.302,00	100% <i>con finanza esterna</i>
TOTALE		€ 58.469,32	

Come emerge dalla tabella la ricorrente, propone di pagare:

- **integralmente l'OCC/gestore della crisi (€ 5.048,54 come da preventivo della Camera di Commercio)**
- **integralmente i creditori privilegiati (spese legali e ADE-R)**
- **integralmente il finanziamento Toyota, con finanza esterna**
- **gli altri creditori nella misura del 30% ciascuno.**

Intende eseguire il pagamento mediante *tranches* mensili di € 637,00, pertanto il piano avrà una durata complessiva di 60 mesi, ovvero **5 anni** lasso di tempo ragionevole e coerente con l'età della ricorrente.

Al passivo della Sig.ra Paola Causarano vi è anche il residuo di un prestito **IN BONIS**, preso da Toyota Financial Services Italia Spa **dal genero Sig. Angelo Amato (effettivo beneficiario della somma e garante in tale prestito)**, ma formalmente intestato alla ricorrente. Si allega il contratto dove si vede chiaramente che il fruitore della somma è stato effettivamente il Sig. Amato: a pagina 2 vi sono le



AVV. ALESSIO FIACCHI

16

coordinate bancarie del conto del Sig. Amato, come conto di destinazione del prestito. **(All. 40)** Il denaro è servito per acquistare l'auto Toyota Yaris, intestata alla Sig.ra Causarano ma in uso esclusivo alla figlia ed al genero. Il residuo dovuto ammonta ad € 25.302,00.

Ebbene tale prestito **verrà rimborsato integralmente secondo le ordinarie scadenze contrattuali da parte del genero della Sig.ra Causarano Sig. Angelo Amato (finanza esterna)**, che di fatto ha sempre pagato in prima persona il finanziamento e che vi è **contrattualmente vincolato essendo il garante**.

Quindi il proponendo piano del consumatore prevede:

- n° 60 rate mensili di € 637,00 ciascuna da parte della Sig.ra Causarano
- la prosecuzione del pagamento del prestito Toyota da parte del Sig. Angelo Amato (finanza esterna)

Va precisato che il compenso dell'OCC che, come stabilito dall'art. 71 comma 4 CCII, **verrà liquidato dal Giudice al termine del piano**, *“tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore”* sarà solo accantonato in attesa della liquidazione del GD. Nel caso di specie di tratta di € 5.048,54.



AVV. ALESSIO FIACCHI

17

CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta di piano del consumatore della Sig.ra Causarano è certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.

Ciò è importante, dato che l'art. 70 co 9 CCII, stabilisce che *“quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell’opponente possa essere soddisfatto dall’ esecuzione del piano in misura non inferiore all’ alternativa liquidatoria”*.

La ricorrente non è proprietaria di alcun immobile.

Ha intestato soltanto due automobili che, complessivamente, valevano **nel momento dell’acquisto € 46.700,00**.

Non risulta avere liquidità né azioni o altri beni liquidabili.

L' alternativa liquidatoria, quindi avrebbe ad oggetto solo e soltanto una delle due auto (*essendo l’altra essenziale per gli spostamenti lavorativi della ricorrente e, quindi, esclusi dalla Liquidazione*) e la cd *“quota stipendio”* (stipendio netto dal quale infatti va sottratto *“quanto occorre al mantenimento del ricorrente e della sua famiglia”*), per un periodo di 36 mesi. Considerato lo stipendio mensile della



AVV. ALESSIO FIACCHI

18

ricorrente (arrotondato in eccesso € 2.000,00 circa) e le spese mensili dalla stessa sostenute, ne emergerebbe un “disavanzo” di circa € 700,00 che, moltiplicato per 36 mesi, porterebbe ad € 25.200,00. Aggiungiamo il valore dell’auto: attenzione, volendo fare una comparazione il più possibile a vantaggio dei creditori consideriamo di liquidare la macchina più nuova (la Toyota in uso alla figlia ed al genero) e la consideriamo al valore di ultima valutazione della rivista del settore “Quattroruote”(All. 41). Ebbene aggiungiamo € 21.172,00 (il prezzo di valutazione del veicolo Toyota del genero Sig. Amato, meno il 10% dei costi per liquidarla). La Liquidazione garantirebbe alla platea creditoria la somma complessiva di € 46.372,00.

Se invece il potenziale liquidatore decidesse di liquidare entrambe le auto, la liquidazione avrebbe all’attivo solo il ricavato della vendita delle stesse. Infatti la Sig.ra Causarano dovrebbe procurarsi un auto a noleggio per recarsi a lavoro e occuparsi dei propri congiunti, entrambi invalidi, il canone del quale eroderebbe la quota mensile dell’ipotesi precedente. Ebbene in tal caso, la Liquidazione garantirebbe alla platea creditoria la somma complessiva di € 36.025,00 (il valore di mercato attuale dei veicoli meno il 10% dei costi per liquidarli)

In conclusione, l’alternativa liquidatoria apporterebbe, nella migliore e, a dire il vero, utopistica delle ipotesi € 46.372,00 CON TUTTA L’ALEA DEL CASO, BASANDOSI SULLA VENDITA DI UN VEICOLO.

Il proponendo piano del consumatore offre la somma complessiva di circa € 58.500,00



AVV. ALESSIO FIACCHI

19

Quindi il proponendo piano del consumatore garantisce una soddisfazione della platea creditoria:

- quantitativamente migliore

- temporalmente più veloce

rispetto all'alternativa liquidatoria.

MERITEVOLEZZA

L' art. 12 bis L n° 3/2012, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella *“colposa determinazione del sovraindebitamento”*.

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che viene “spostato” all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): “nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della *“non meritevolezza”* al fine di permettere ad un numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il fresh start e tornare soggetti economicamente vivi.



AVV. ALESSIO FIACCHI

20

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando un'interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo (che è entrato in vigore a luglio 2022) attui un *“climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l'aver cagionato la situazione di sovrindebitamento con colpa lieve”* per escludere l'esdebitazione.

Ciò anche per *“evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso”* (**Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020**)

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l'aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante “colpa grave” la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile.

Come è stato ribadito dalle corti di merito proprio in tema di sovraindebitamento, si tratta di *“un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della*



AVV. ALESSIO FIACCHI

21

condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza" (**Trib. Vicenza 24 settembre 2020**)

Sulla base di tale principio sono stati omologati piani del consumatore dove erano pure ravvisabili profili di colpa in capo al debitore, ma non reputati “colpa grave” come nel caso del debitore che ha investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (**Trib. Pistoia 11 luglio 2014**); del debitore affetto da ludopatia che si è indebitato giocando d'azzardo (**tra le tante, Trib. 29 dicembre 2018; Trib. Catania 17 febbraio 2015**); del debitore che ha costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (**Trib. Prato 28 settembre 2016**); del debitore che ha fatto ripetuto e costante ricorso a prestiti da parte dei genitori perseverando nell'indebitarsi (**Trib. Benevento 19 novembre 2016**).

In ogni caso, dopo la già citata riforma del dicembre 2020, non v'è stato più dubbio alcuno che la non meritevolezza sussistesse solo qualora il comportamento del sovraindebitato denotasse una “*colpa grave*”.

Tutto ciò è stato confermato e ribadito dal nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022, che all' art. 69 rubricato “*Condizioni soggettive ostative*” parla espressamente di “*colpa grave, malafede o frode*”.



AVV. ALESSIO FIACCHI

22

Alla luce di tutto quanto detto, nel caso di specie non solo non ricorre alcun profilo di colpa grave in capo al ricorrente, ma non si ravvede nemmeno una condotta tale da integrare la cd colpa lieve.

La ricorrente è certamente soggetto meritevole.

Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell'indebitamento, derivano da una scelta colposa o gravemente colposa.

La condizione di sovraindebitamento in cui versa, ma soprattutto l'incapacità di far fronte agli impegni presi, è frutto di eventi esterni del tutto estranei alla sua volontà e condotta (cd. *Shock esogeno*), che possono essere individuati:

- **“separazione” dal compagno,**
- **problemi di salute della madre,**
- **problemi di salute del figlio,**
- **incidente stradale del figlio, con distruzione dell'auto**

ed in generale dal fatto di avere due persone invalide a suo carico.

Del resto, la ricorrente non ha patrimonio, utilizza una modestissima auto e nonostante gli sforzi non riesce a mettere da parte liquidità per il proprio futuro.



AVV. ALESSIO FIACCHI

23

Ha diritto di costruire un futuro per sé e, soprattutto, per il proprio figlio (del tutto dipendente da lei), ma potrà farlo solo se sarà liberata dell'incaglio debitorio che si chiede di comporre con il presente piano del consumatore.

La Sig.ra Causarano avrà così modo di riacquistare un po' di serenità e dignità: sarà alleggerita da un carico debitorio insostenibile che finirebbe con molta probabilità per attrarla nell'orbita dell'usura e dell'estorsione. Otterrà il *fresh start*, scopo finale per la quale è nata la Legge 3/2012 (detta anche “*anti-suicidi*”), riportata oggi nel CCII.

CESSIONE DEL QUINTO E PIGNORAMENTO DEL QUINTO

L'art. 67 co 3 CCII, ricalcando quanto già era previsto dall'art. 8, Legge n° 3/2012, recita “*La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione*”.

In sostanza la cessione del quinto non è opponibile alla procedura di sovraindebitamento.

Pertanto, a partire dalla sentenza di omologa del presente piano dovrà essere sospeso il pagamento della quota del quinto dello stipendio della ricorrente in favore di **Compass Banca Spa conseguente alla cessione n° 175773** del marzo 2022.



AVV. ALESSIO FIACCHI

24

Analogamente devono interrompersi i pagamenti da parte del datore di lavoro della quota di 1/10 dello stipendio della Sig.ra Causarano in favore di **ADER, creditore pignorante**. Del resto tale creditore, come il CCII impone, è inserito nel piano come tutti gli altri, e sarà pagato al 100%. **(All. 34)**

Tutto ciò premesso, la Sig.ra Paola Causarano rappresentata e difesa *ut supra*,

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e visto l'art. 70 CCII, Voglia:

- disporre con decreto che la proposta sia pubblicata sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro 30 giorni ed a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- omologare il piano del consumatore così come presentato, **con sospensione dei pagamenti della cessione del quinto Compass Banca Spa e del creditore pignorante ADER.**



AVV. ALESSIO FIACCHI

25

Con osservanza

Grosseto, 30/11/2025

Avv. Alessio Fiacchi